



***Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali***

Roma 14.12.2004

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

LORO SEDI

Prot. n.122

*e p.c. All'INPS
Direzione Centrale Ispettorato*

*All'INAIL
Direzione Centrale Ispettorato*

*All'ENPALS
Direzione Generale – Servizio contributi e vigilanza*

*All'INPGI
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza*

*All'IPSEMA
Direzione per la riscossione dei contributi e vigilanza*

*All'ENASARCO
Unità Organizzativa Vigilanza e Coordinamento Sedi*

*All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Accertamento*

Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro

Comando Generale della Guardia di Finanza

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

*Alla Regione Siciliana
Assessorato Lavoro e Previdenza sociale
Ispettorato Regionale del Lavoro*

LORO SEDI

*Oggetto: articolo 6 D.Lgs. n. 124/2004 –
Personale ispettivo delle Direzioni regionali e
provinciali del lavoro.*

Come noto l'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 di *razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro*, stabilisce che il **personale ispettivo** in forza presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro “*nei limiti del servizio cui è destinato e*

secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria". Ai sensi, invece, dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 520/1955 "gli ispettori del lavoro, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, sono ufficiali di polizia giudiziaria".

Le due formulazioni, peraltro sostanzialmente identiche, differiscono solo per il fatto che la normativa del 1955 fa riferimento agli "ispettori del lavoro", mentre l'attuale disposizione usa una dizione più ampia: "personale ispettivo".

A seguito della disposizione di cui al citato art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 si è reso pertanto necessario chiarire la portata interpretativa della formulazione "personale ispettivo" con riferimento al personale che esercita attività di vigilanza e più precisamente è emersa l'esigenza di chiarire se oltre agli ispettori del lavoro anche i c.d. addetti alla vigilanza rivestano la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, nell'esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza.

Al riguardo, si evidenzia che dall'attuale dettato normativo – che usa una dizione volutamente più ampia e che tiene conto dell'ampio processo di depenalizzazione degli illeciti di legislazione sociale intervenuto negli ultimi anni, a seguito del quale l'attività di polizia giudiziaria è limitata ad un numero ristretto di ipotesi – si evince la volontà del Legislatore di non limitare ai soli ispettori del lavoro la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ma di estenderla a tutto il personale che presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro svolge comunque attività di vigilanza.

Sulla base di tali considerazioni, peraltro già sostenute dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero e confortate dal parere reso a questa Amministrazione dal Ministero della giustizia, si ritiene che la nuova normativa assuma una portata esplicativa volta ad attribuire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria a tutto il personale ispettivo, compresi gli addetti alla vigilanza, che svolge la propria opera presso le Direzioni del lavoro, in quanto titolare di un potere strettamente connesso all'attività di servizio pur se circoscritto alla durata di svolgimento della prestazione lavorativa.

Infatti secondo il dettato del D.P.R. n. 520/1955, come anche del D.Lgs. n. 124/2004, il personale ispettivo ha un potere limitato sia con riferimento all'attività di servizio (durante lo svolgimento del proprio orario di lavoro e non in maniera permanente), sia con riferimento alle materie sulle quali lo stesso è esercitato (lavoro e legislazione sociale).

Al fine di garantire una più incisiva ed efficace azione di vigilanza anche in ambito penalistico da parte di tale personale, si ritiene opportuno che lo stesso partecipi ad un breve percorso informativo e di aggiornamento sulle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

L'organizzazione di tale attività informativa, curata dai Dirigenti degli uffici provinciali, dovrà essere articolata come segue:

- **durata:** complessiva di 12 ore;
- **personale docente:** dirigenti, personale ispettivo o altri esperti della materia che si prestino gratuitamente;
- **oggetto:** i poteri e le funzioni e le responsabilità degli u.p.g., le attività di indagine, gli atti di p.g., la prescrizione obbligatoria, i reati in materia di legislazione sociale.

Al termine dell'attività informativa e di aggiornamento il Dirigente provvederà a trasmettere l'elenco del personale che ha frequentato tale percorso.

IL DIRETTORE GENERALE
(firmato Mario Notaro)